



**PROTOCOLLO D'INTESA IN MATERIA DI POLITICHE
INTEGRATE DI SICUREZZA URBANA**

tra

IL MINISTERO DELL'INTERNO

e

LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

| | |
|------------|--|
| RECESSIONE | REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA |
| DATA | 27 MAR. 2007 |
| PRO | 0002918/ |
| Ser | GAB-(1-6-9)-0 |



VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica sicurezza”, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 7 marzo 1986, n. 65, recante “Legge quadro sull’ordinamento della Polizia municipale”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO l’articolo 7 del D.P.C.M. 12 settembre 2000, recante “Individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni ed agli enti locali per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di polizia amministrativa”, pubblicato nel S.O. n. 224 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000, ai sensi del quale sono previste forme di collaborazione, in via permanente, tra lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, per il perseguimento di condizioni ottimali di sicurezza delle città e del territorio extraurbano e di tutela dei diritti di sicurezza dei cittadini;

VISTA l’Intesa istituzionale di programma stipulata il 9 maggio 2001 tra il Governo della Repubblica e la Regione Friuli Venezia Giulia, che costituisce il quadro di riferimento degli atti di programmazione negoziata che interessano il territorio del Friuli Venezia Giulia, ai sensi del cui art. 4 sono stati identificati tra gli obiettivi da conseguire il miglioramento della qualità delle città, delle istituzioni locali, della vita associata e della sicurezza;

CONSIDERATO che il Ministero dell’Interno e la Regione Friuli Venezia Giulia hanno riconosciuto l’esigenza di definire un’Intesa in materia di sicurezza integrata, quale strumento di politiche che vedano integrarsi le competenze esclusive del Ministero dell’Interno in materia di ordine e sicurezza pubblica con quelle riconducibili alla Regione e ad altri soggetti istituzionali operanti, quali governi territoriali di prossimità, sul piano della prevenzione sociale, situazionale e comunitaria;

RILEVATI, quali ambiti di intervento di tale Intesa:

1. la promozione di iniziative di formazione e aggiornamento professionale del personale delle Forze di polizia, del personale di polizia locale e degli altri operatori della sicurezza, che svolgono le proprie funzioni nel territorio della



Regione, su temi d'interesse comune rilevanti nel quadro della sicurezza integrata;

2. la promozione, da parte della Regione, di politiche e di interventi sul piano della prevenzione sociale, situazionale e comunitaria, anche attraverso intese locali in materia di sicurezza urbana in raccordo con le politiche di sicurezza adottate dalle competenti autorità statali, tenuto conto della specificità del territorio e dell'andamento dei fenomeni criminali;
3. la promozione di una più intensa collaborazione tra i sistemi informativi dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e i sistemi informativi dell'Amministrazione regionale e degli Enti locali del Friuli Venezia Giulia, nell'ambito delle loro rispettive attribuzioni e nel rispetto delle normative vigenti;
4. la realizzazione di sistemi di interconnessione tra sale operative delle Forze di polizia e della Polizia municipale;

RITENUTO di individuare con la presente Intesa, nel quadro dei citati ambiti di intervento, specifici progetti in materia di sicurezza integrata, con le relative modalità operative, nel rispetto delle normative vigenti e nell'ambito delle attribuzioni di ciascuno;

Tutto ciò premesso e considerato

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 *(Efficacia delle premesse)*

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente Intesa.

Articolo 2 *(Oggetto dell'Intesa)*

1. Oggetto dell'Intesa è l'individuazione dei progetti di sicurezza integrata che il Ministero dell'Interno e la Regione Friuli Venezia Giulia si impegnano a



realizzare, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti delle proprie attribuzioni. Tali progetti saranno attuati con la collaborazione degli enti locali nel settore della sicurezza urbana e nel quadro della cooperazione operativa tra le Forze di polizia e i Corpi di polizia municipale e provinciale.

Articolo 3

(Progetto n. 1. Formazione e aggiornamento professionale)

1. Allo scopo di sviluppare congiuntamente iniziative di comune interesse nel campo della formazione, le Parti concordano sull'opportunità di attivare seminari, anche congiunti, di aggiornamento professionale per il personale delle Forze di polizia, dei Corpi di polizia municipale e provinciale e di altri operatori della sicurezza, anche nell'ambito di intese stipulate in sede locale, sui seguenti temi: polizia di prossimità; interconnessione delle sale operative; concorso nei servizi di controllo del territorio da parte della polizia municipale; utilizzo della videosorveglianza; nuove fenomenologie criminali e, più in generale, fattispecie delittuose che destano maggiore allarme sociale in Friuli Venezia Giulia; comunicazione e diffusione della cultura della legalità. Altri temi potranno essere concordemente individuati dalle parti. Per l'attivazione delle relative iniziative verranno definite d'intesa le opportune modalità operative.
2. Una prima programmazione dei seminari dovrà avvenire entro ottobre 2007. Le Parti si impegnano ad attivare, entro dicembre 2007, almeno un seminario di aggiornamento, da articolare eventualmente su base provinciale, compatibilmente con i programmi delle Scuole di polizia. Oltre alle sedi delle Scuole di polizia potranno essere utilizzate strutture regionali, provinciali e comunali, in accordo con gli Enti locali, nonché strutture messe a disposizione da altri soggetti.
3. I costi di partecipazione ai corsi e alle iniziative di aggiornamento professionale previsti dal presente articolo sono a carico delle Amministrazioni di appartenenza.
4. Entro dicembre 2007 e, successivamente, alla scadenza di ogni semestre, viene predisposta, a cura dei responsabili di progetto di cui al successivo articolo 7, una relazione sui risultati che verrà presentata al Ministro dell'Interno e al Presidente della Giunta regionale, volta a illustrare gli obiettivi conseguiti nonché le linee di indirizzo della successiva programmazione.



Articolo 4

(Progetto n. 2. Prevenzione sociale e intese locali in materia di sicurezza integrata)

1. Nell'ambito dell'attività di cooperazione interistituzionale e nel quadro degli obiettivi di cui all'Intesa istituzionale di programma citata nelle premesse, la Regione si impegna a promuovere politiche e interventi sul piano della prevenzione sociale, situazionale e comunitaria, anche attraverso la previsione di finanziamenti destinati a specifiche progettualità. La Regione, previo accordo con i comuni interessati, si impegna altresì a promuovere intese locali allo stesso fine. In particolare, le aree di intervento riguarderanno la riqualificazione dello spazio urbano, il degrado ambientale, il rafforzamento dei dispositivi di sorveglianza passiva, gli interventi su devianza e emarginazione, sulla dispersione e sull'abbandono scolastico, sull'associazionismo antiracket e antiusura, sull'assistenza psicologica alle vittime dei reati, sul coinvolgimento della società civile nella prevenzione dei crimini, sulle condizioni di vita e di sicurezza che afferiscono agli ambiti abitativi, del lavoro, dell'istruzione e del tempo libero, sull'educazione alla legalità, soprattutto nelle scuole, in raccordo con le reti di solidarietà e di coesione sociale nonché con l'azione della polizia di prossimità e di comunità e della Polizia municipale e provinciale sul territorio.
2. Il Ministero dell'Interno si adopererà per una più proficua attività collaborativa nel settore della sicurezza integrata, anche attraverso la stipula di apposite intese tra le Prefetture-Uffici territoriali di Governo e gli Enti locali, con l'obiettivo di raccordare gli interventi di pertinenza delle autorità provinciali di pubblica sicurezza con le iniziative di prevenzione sociale, situazionale e comunitaria, nonché per una più razionale distribuzione delle Forze di Polizia.
3. Le Parti opereranno per assicurare, rispettivamente, agli enti locali e alle autorità provinciali di pubblica sicurezza, il sostegno e l'assistenza tecnica necessari. Le intese saranno promosse in ambiti territoriali adeguati agli obiettivi che si intendono conseguire, con il coinvolgimento, ove necessario, delle altre amministrazioni pubbliche che svolgono compiti comunque connessi alle politiche di sicurezza integrata.
4. Sulla base delle relazioni predisposte semestralmente dai responsabili di progetto di cui al successivo art. 7, il Ministero dell'Interno e la Regione Friuli Venezia Giulia convengono di tenere incontri periodici per assicurare la reciproca consultazione e il rafforzamento della collaborazione interistituzionale in materia di sicurezza integrata.



Articolo 5

(Progetto n. 3. Sistema informativo comune)

1. Il Ministero dell'Interno e la Regione Friuli Venezia Giulia convengono sull'utilità di avviare, entro dicembre 2007, e per la durata massima di un biennio, la sperimentazione di un sistema di rilevazione dei fenomeni di criminalità, disordine urbano e inciviltà che si verificano nel Friuli Venezia Giulia.
2. Per la realizzazione di tale sistema sperimentale, che dovrà consentire una rappresentazione anche su cartografia digitalizzata di tali fenomeni, le parti costituiranno, presso la sede della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Trieste, un "Sistema informativo comune" (S.I.C.), in cui far confluire le informazioni sintetiche e analitiche, rese anonime, sui fatti delittuosi verificatisi nel Friuli Venezia Giulia, in possesso del CED del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, e quelle dei fenomeni relativi agli episodi di inciviltà e degrado urbano rilevati dalle Polizie locali, pervenute anche mediante terminali su palmare.
3. Le modalità di costituzione e di funzionamento del "Sistema informativo comune" saranno determinate attraverso intese tecniche tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno e i competenti Uffici della Regione Friuli Venezia Giulia. La scelta dei contenuti informativi da privilegiare e il programma di attività del "Sistema informativo comune" saranno definiti semestralmente dai responsabili di progetto di cui al successivo articolo 7, d'intesa con le rispettive Amministrazioni.
4. Il "Sistema informativo comune" avrà sede in uno o più locali appositamente attrezzati della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Trieste e sarà dotato di risorse hardware e software, commisurate alla fase sperimentale dell'iniziativa, messe a disposizione dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Gli oneri relativi al personale tecnico - operativo dedicato al "Sistema informativo comune", secondo le intese di cui al comma 3 del presente articolo, sono a carico delle Amministrazioni di rispettiva appartenenza.
5. Entro tre mesi dalla conclusione della sperimentazione viene predisposta, a cura dei responsabili di progetto, una relazione sui risultati raggiunti, sulla base della quale il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e i competenti Uffici della Regione Friuli Venezia Giulia adotteranno le necessarie intese in ordine alla configurazione e gestione a regime del "Sistema informativo comune".



Articolo 6

(Progetto n. 4. Sale operative delle Forze di polizia e della Polizia municipale)

1. Le Parti concordano sull'opportunità di creare i presupposti tecnologici che consentano lo sviluppo di sinergie operative tra le Sale operative delle Forze di polizia e quelle della Polizia municipale, al fine di rafforzare i servizi di vigilanza e controllo sul territorio delle diverse componenti, nell'ambito delle loro rispettive attribuzioni e nel rispetto delle normative vigenti, con il coordinamento delle Autorità di Pubblica Sicurezza, assicurando ai cittadini l'intervento tempestivo degli operatori specializzati.
2. Il programma di interconnessione si svilupperà in due fasi. La prima fase, verificata la compatibilità tecnologica, dovrà prevedere la creazione di sistemi o l'adozione di strumenti che consentano la comunicazione tra Sale operative della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e delle Polizie municipali operanti nella Regione Friuli Venezia Giulia. La seconda fase, dovrà prevedere il passaggio a sistemi più avanzati che consentano l'interconnessione.
3. Le prime installazioni tecnologiche saranno perfezionate, d'intesa tra le parti, presso i Comuni di Trieste, Gorizia, Pordenone e Udine, nonché presso un numero limitato di Comuni-pilota, sedi di mirate sperimentazioni, che saranno individuati concordemente tra le parti anche sulla base delle indicazioni che perverranno dalle Prefetture-Uffici territoriali del Governo.
4. Il programma di attività volto alla realizzazione di quanto previsto ai commi 2 e 3 sarà definito dai responsabili di progetto, di cui al successivo articolo 7, d'intesa con le rispettive Amministrazioni e i Comuni interessati, sulla scorta delle indicazioni del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno circa le soluzioni tecnologiche più idonee.
5. I costi relativi alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2 saranno a carico del Ministero dell'Interno e della Regione Friuli Venezia Giulia secondo specifiche intese.
6. I risultati delle sperimentazioni saranno valutati dalle parti entro dicembre 2007, anche al fine dell'eventuale estensione ad altre realtà del territorio regionale.

Articolo 7

(Nomina e compiti dei responsabili del coordinamento generale e dei responsabili di progetto)

1. Il Ministero dell'Interno e la Regione Friuli Venezia Giulia individueranno




rispettivamente, entro trenta giorni dalla sottoscrizione, un responsabile del coordinamento generale e dell'attuazione dei programmi e degli impegni assunti con la presente Intesa, cui compete:

- a) la promozione di verifiche periodiche, almeno annuali, volte all'attuazione dell'Intesa e alla soluzione dei problemi emersi;
 - b) la riprogrammazione dei tempi di realizzazione delle diverse attività, nell'ambito delle scadenze definite per ciascun progetto;
 - c) la promozione, presso le rispettive strutture di appartenenza, di iniziative volte a consentire lo sviluppo dei contenuti dell'Intesa;
 - d) la promozione di interventi volti a apportare modifiche o integrazioni ai contenuti dell'Intesa.
2. I responsabili del coordinamento generale individueranno, al fine dell'attuazione del Progetto n. 1 (Formazione e aggiornamento professionale) gli esperti che faranno parte di un Gruppo di lavoro tecnico-scientifico, con il compito di definire la programmazione su base annuale dell'attività di formazione e aggiornamento, nonché i contenuti e le modalità di realizzazione dei singoli progetti formativi e la relativa ripartizione degli oneri.
 3. I responsabili del coordinamento generale individueranno rispettivamente, entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'Intesa, un responsabile per ciascuno dei quattro progetti previsti agli articoli 3, 4, 5, 6.

Articolo 8 *(Attuazione dell'intesa)*

1. All'attuazione dei programmi previsti dalla presente Intesa sovrintenderanno, per i profili di rispettiva competenza, il Prefetto della provincia di Trieste, in collaborazione con i Prefetti delle altre province, nonché uno o più rappresentanti regionali individuati dal Presidente della Giunta.
2. La Regione Friuli Venezia Giulia attiverà apposite forme di contribuzione logistica, strumentale o finanziaria da destinarsi all'attuazione dei programmi previsti dalla presente intesa ovvero di progettualità destinate al rafforzamento delle condizioni di sicurezza dei cittadini, nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 439 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.



Articolo 9
(Adesione all'intesa)

1. Alla presente Intesa possono essere invitati ad aderire, con atti separati sottoscritti dal rispettivo rappresentante legale, su concorde indicazione delle parti sottoscrittrici, soggetti pubblici e privati il cui coinvolgimento sia ritenuto essenziale ai fini dell'attuazione dei progetti previsti dall'Intesa stessa.

Articolo 10
(Durata)

1. La presente Intesa ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. Le parti s'impegnano ad incontrarsi sei mesi prima della scadenza per una valutazione circa lo stato di avanzamento dei progetti e dei risultati conseguiti ai fini di un eventuale rinnovo.

Letto, approvato e sottoscritto in data **27 MAR. 2007**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Giuliano Amato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Riccardo Ily